

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 12 febbraio 2003.**

Alemanno, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonito, Bono, Bonaiuti, Brancher, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cristaldi, de Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Antonio Leone, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Oliverio, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rizzo, Ruggieri, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonito, Bono, Bonaiuti, Brancher, Cè, Cicu, Contento, Cristaldi, de Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, Antonio Leone, Lucchese, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Oliverio, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Ruggieri,

Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 11 febbraio 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ASCIERTO ed altri: « Armonizzazione tra le carriere del personale non direttivo delle Forze armate e delle Forze di polizia » (3668);

PAOLETTI TANGHERONI e LICASTRO SCARDINO: « Istituzione presso i comuni di fondazioni per il sostegno di attività di utilità sociale » (3669);

MANTINI: « Norme per la valorizzazione e lo sviluppo delle isole minori » (3670);

VOLONTÈ e DEGENNARO: « Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario » (3671).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di

legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA: « Disposizioni concernenti la forma di governo regionale (3572) *Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

III Commissione (Affari esteri):

S. 1834. — « Aumento del contributo annuo al Segretariato esecutivo del Centro di informazione e documentazione dell'Iniziativa Centro-europea (In.C.E.) » (*approvato dalla Camera e modificato dalla III Commissione permanente del Senato*) (2601-B) *Parere della V Commissione;*

S. 1688. — « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Maputo il 14 dicembre 1988 » (*approvato dal Senato*) (3624) *Parere delle Commissioni I, V, VI, X e XI.*

VII Commissione (Cultura):

ZANETTIN: « Disposizioni per la prevenzione degli infortuni nella pratica dello sci e di altri sport della neve » (3633) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VIII, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

IX Commissione (Trasporti):

MINOLI ROTTA: « Disposizioni per la registrazione di nomi a dominio nella rete INTERNET » (3423) *Parere delle Commissioni I, II, X e XIV.*

XI Commissione (Lavoro):

COSSA e NICOLOSI: « Equiparazione del regime giuridico relativo alla categoria

degli inoccupati e alla categoria dei disoccupati » (3334) *Parere delle Commissioni I, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal ministro per le politiche comunitarie.

Il ministro per le politiche comunitarie, con lettera in data 31 gennaio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86, come modificato dall'articolo 10 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2002. (doc. LXXXVII, n. 3).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro delle politiche agricole e forestali.

Il ministro delle politiche agricole e forestali, con lettera del 4 febbraio 2003, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta all'interrogazione PECORARO SCANIO n. 4/04156, pubblicata nell'Allegato B al resoconto della seduta del 9 dicembre 2002, concernente iniziative per la tutela dei produttori di conserve nazionali.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura), competente per materia.

Trasmissione dal ministro per le pari opportunità.

Il ministro per le pari opportunità, con lettera del 6 febbraio 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea POLLASTRINI ed altri n. -9/3200-bis/127, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'11 novembre

2002, concernente un incremento della disponibilità della Commissione nazionale per le parità e le pari opportunità.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), competente per materia.

Trasmissioni dal Ministero degli affari esteri.

Il Ministero degli affari esteri ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le comunicazioni relative a due decreti del ministro degli affari esteri del 28 gennaio 2003 concernenti utilizzo del fondo per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi, che sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio), nonché alla III Commissione (Affari esteri).

Il Ministero degli affari esteri ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, le comunicazioni relative a due decreti del 28 gennaio 2003 ed un decreto del 31 gennaio 2003 del ministro degli affari esteri, concernenti variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali di base nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero, che sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio), nonché alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 2, comma 12, della legge 25 giugno 1999, n. 208, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di

spesa delle leggi permanenti di natura corrente, che sono trasmesse tutte alla V Commissione (Bilancio), nonché alle sotto indicate Commissioni permanenti:

nn. 6606 e 6286 — *alla I Commissione (Affari costituzionali).*

Trasmissione da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinqüies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri per il 2002, che sono tutte trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

un decreto in data 28 novembre 2003 del Ministero dell'interno — *alla I Commissione (Affari costituzionali);*

un decreto in data 30 dicembre 2002 del ministro dell'economia e delle finanze — *alla VI Commissione (Finanze);*

un decreto in data 30 novembre 2002 del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca — *alla VII Commissione (Cultura).*

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 4 febbraio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito alle tariffe minime e massime a carattere obbligatorio dei compensi dovuti ai raccomandatari marittimi per le loro prestazioni.

Questa documentazione sarà trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione da un consiglio regionale.

Il presidente del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, con lettera in data 6 febbraio 2003, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio regionale stesso nella seduta del 3 febbraio 2003, riguardante la questione irachena.

Questa documentazione sarà trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) (178).

Tale richiesta è stata assegnata, in data odierna, dal Presidente del Senato, d'intesa

con il Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare per la riforma amministrativa, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 14 marzo 2003.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante riordino dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) (179).

Tale richiesta è stata assegnata, in data odierna, dal Presidente del Senato, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare per la riforma amministrativa, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 14 marzo 2003.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE S. 1306 — DELEGA AL GOVERNO PER LA DEFINIZIONE DELLE NORME GENERALI SULL'ISTRUZIONE E DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (APPROVATO DAL SENATO) (3387) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: STEFANI; SOSPIRI; ALBERTA DE SIMONE; ALBERTA DE SIMONE; MARTINAT ED ALTRI; ANGELA NAPOLI; ANGELA NAPOLI; ANGELA NAPOLI; ANGELA NAPOLI; BIANCHI CLERICI, SERENA; ANGELA NAPOLI; ANGELA NAPOLI; ANGELA NAPOLI; MALGIERI; ANGELA NAPOLI; LANDOLFI; ALBONI ED ALTRI; PARODI ED ALTRI; PARODI ED ALTRI; PARODI ED ALTRI; SERENA; SASSO ED ALTRI; RIZZO ED ALTRI (23-245-353-354-661-735-749-771-779-967-1014-1042-1043-1044-1191-1481-1734-1749-1988-1989-1990-2277-3174-3384)

(A.C. 3387 ed abb. — Sezione 1)

QUESTIONE SOSPENSIVA

La Camera,

premesso che,

in materia di istruzione, l'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato le norme generali sull'istruzione, la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti il servizio scolastico, i principi fondamentali in materia di istruzione, con esclusione dell'istruzione e formazione professionale, prevedendo invece competenza regionale di tipo concorrente per le determinazioni concernenti la programmazione e l'organizzazione del servizio dell'istruzione, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche e residuale generale per quanto riguarda l'istruzione e la formazione professionale;

il disegno di legge in esame conferisce una delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle presta-

zioni in materia di istruzione e formazione professionale in attuazione del nuovo titolo V della Costituzione così come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

contemporaneamente all'esame del disegno di legge in esame è in discussione alla Camera il disegno di legge del Governo AC 3461 noto come disegno di legge Bossi sulla « *devolution* » che, modificando l'articolo 117 della Costituzione, attribuisce alle regioni la competenza legislativa esclusiva in materia di scuola, sanità e polizia locale;

in particolare, secondo il disegno di legge AC 3461, le regioni attiverebbero la competenza esclusiva in materia di organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e formazione, programmi scolastici e formativi di interesse della regione, materie che il disegno di legge in esame, in attuazione della Costituzione vigente, affida invece in parte all'autonomia scolastica e in parte allo Stato;

essendo evidente il palese contrasto fra i provvedimenti contemporaneamente all'esame della Camera, risulta prioritaria la definizione delle nuove norme costitu-

zionali di riferimento, in grado di assicurare al disegno di legge in esame un quadro costituzionale certo cui lo stesso dovrebbe dare attuazione,

delibera

di sospendere l'esame del disegno di legge in esame fino all'approvazione del disegno di legge AC. 3461.

n. 1. Bressa, Leoni, Boato.

(A.C. 3387 ed abb. — Sezione 2)

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA
SEDUTA

Al comma 1, sostituire le parole: decreti legislativi con le seguenti: disegni di legge.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: decreti legislativi con le seguenti: disegni di legge.

1. 25. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: decreti legislativi con le seguenti: disegni di legge.

1. 29. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera c), terzo periodo, sostituire le parole da: ai decreti legislativi fino alla fine della lettera con le seguenti: ad uno o più disegni di legge che il Governo sottoporrà al Parlamento.

2. 84. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera c), terzo periodo, sostituire le parole da: ai decreti legislativi fino alla fine della lettera con le seguenti: ad uno o più disegni di legge.

2. 192. Colasio, Bimbi, Gambale, Carra, Rusconi, Volpini.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: i decreti con le seguenti: disegni di legge.

5. 11. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

(A.C. 3387 ed abb. — Sezione 3)

PARERE DELLA I COMMISSIONE
SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento Rizzo 5.9,

PARERE FAVOREVOLE

sugli identici emendamenti 7.1 Bulgarelli ed altri e 7.49 Grignaffini ed altri a condizione che siano riformulati nel senso di modificare il comma 6 specificando che all'attuazione della legge si possa provvedere mediante regolamenti esclusivamente per le parti di quest'ultima riferibili alle materie « norme generali sull'istruzione » e « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » che l'articolo 117, secondo comma, lettere m) ed n) riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3387 ed abb. — Sezione 4)**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione:

all'articolo 7, comma 5, il primo periodo sia sostituito dal seguente: « Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f), e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. »;

all'articolo 7, il comma 7 è sostituito dai seguenti:

« 7. Ciascuno dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 4 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

7-bis. I decreti legislativi di cui al precedente comma la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

7-ter. Il parere di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, è espresso dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario »;

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.67 Grignaffini, 2.1 Bulgarelli, 2.25, 2.108 e 2.109 Rizzo, 2.111. e 2.113 Titti De Simone, 2.171 Grignaffini, 2.172 Capitelli, 2.211 Villetti, 3.4 Rizzo, 3.26 Colasio, 4.12 Rizzo, 4.32 Villetti, 5.3, 5.4 e 5.5 Maran, 5.9, 5.52 e 5.55 Rizzo, 5.62 Grignaffini, 7.1 Bulgarelli, 7.5 Rizzo, 7.20 Titti De Simone, 7.27 Detomas, 7.28, 7.29, 7.30, 7.31, 7.32, 7.33, 7.35, 7.36 Rizzo, 7.37 Titti De Simone, 7.38, 7.39, 7.42 e 7.43 Rizzo, 7.49 Grignaffini, 7.50 Capitelli, 7.56 e 7.57 Martella, 7.62 Colasio, 7.63 Grignaffini e sugli articoli aggiuntivi 1.02 Capitelli, 1.03, 1.04 e 1.05 Sasso, 2.01 Bulgarelli, 2.02 e 3.01 Rizzo, 5.01 Sasso, 5.02 Rusconi, 5.03 Sasso, 6.03, 6.04, 6.05 e 6.06 Rizzo, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3387 ed abb. — Sezione 5)**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3387 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 1.**

(Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale).

1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel

rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province, in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. I decreti legislativi in materia di istruzione e formazione professionale sono adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997.

3. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un piano programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:

a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

b) dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;

c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, nel pieno rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare le doti creative e collaborative degli studenti;

d) dello sviluppo dell'attività motoria e delle competenze ludico-sportive degli studenti;

e) della valorizzazione professionale del personale docente;

f) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;

g) del concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;

h) della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);

i) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione;

l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;

m) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.

4. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo e all'articolo 4, possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale).

Sopprimerlo.

- * **1. 12.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

Sopprimerlo.

- * **1. 13.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Sopprimerlo.

- * **1. 66.** Sasso, Capitelli, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli, Villetti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. *(Modifiche ed integrazioni alla legge 10 febbraio 2000, n. 30).* — 1. Alla legge 10 febbraio 2000, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il sistema educativo di istruzione si articola nella scuola dell'infanzia, nel ciclo primario, che assume la denominazione di scuola di base, e nel ciclo secondario, che assume la denominazione di scuola secondaria e si realizza negli attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Il sistema educativo di istruzione e formazione professionale viene realizzato dalle regioni, ai sensi dell'articolo 117

della Costituzione, nel quadro delle disposizioni stabilite dal decreto di cui al comma 3-ter »;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'obbligo scolastico, che inizia al terzo anno della scuola dell'infanzia e termina al secondo anno della scuola secondaria e comunque al quindicesimo anno di età, è adempiuto esclusivamente nel sistema educativo di istruzione. È garantita, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, la continuità curricolare fra la scuola dell'infanzia e la scuola di base. »;

3) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. I sistemi educativi, statale e regionale, di cui al comma 1, hanno pari dignità culturale, educativa e formativa e rilasciano diplomi che danno accesso all'università. Sono garantiti i passaggi da un sistema all'altro, mediante iniziative didattiche volte all'acquisizione di una'apposita preparazione finalizzata alla nuova scelta.

3-ter. Con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni rese dai sistemi educativi. Il decreto riguardante il sistema educativo di istruzione e formazione professionale è emanato previa intesa con la suddetta Conferenza unificata. »;

b) all'articolo 6:

1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. La riforma della scuola di base entra in vigore dall'anno scolastico 2003-2004 sulla base delle delibere che la Camera dei deputati e il Senato hanno adottato con l'approvazione del programma quinquennale di attuazione presentato dal Governo.

1-bis. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, entra in vigore per i

curricoli della scuola di base il regolamento già approvato dal Consiglio dei ministri in data 10 maggio 2001, previo parere favorevole del Consiglio di Stato.

1-ter. La riforma della scuola secondaria entra in vigore dall'inizio dell'anno scolastico 2003-2004.

1-quater. Nell'anno scolastico 2003-2004, nella fase di predisposizione dei nuovi curricoli, nella scuola secondaria sono attuate forme di sperimentazione dei nuovi programmi, sulla base di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. »;

2) al comma 6, secondo periodo, dopo la parola: « parere », sono inserite le seguenti: « della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e »;

3) il comma 8 è sostituito dai seguenti:

« 8. I titoli universitari e i curricoli richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola di base sono disciplinati dal regolamento emanato in data 4 giugno 2001, previo parere favorevole del Consiglio di Stato, dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, fatta eccezione per quanto disposto dall'articolo 8 e dall'articolo 9, comma 2.

8-bis. I titoli universitari e i curricoli richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola dell'infanzia e i titoli universitari e i curricoli richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola secondaria sono individuati, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, con regolamento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tale regolamento determina in particolare, in coerenza con quanto disposto al comma 8: l'istituzione, per gli insegnanti di ognuno dei due ordini scolastici, di un apposito corso di specializzazione, articolato per la scuola secondaria in indirizzi corrispon-

denti ad ampi raggruppamenti di discipline; la collocazione di tali corsi di specializzazione, unitamente al corso disciplinato dal regolamento di cui al comma 8, in una apposita struttura didattica, di ateneo o interateneo, che sostituisce la già prevista scuola di specializzazione; il numero di crediti formativi universitari relativi a ognuno di tali corsi, anche differenziati in relazione agli indirizzi, nell'ambito di quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999; i criteri generali per l'attribuzione dei crediti stessi alle diverse tipologie di attività formative, fermo restando che gli eventuali crediti eccedenti il numero di 300 rappresentano integrazioni disciplinari curate dalle facoltà competenti e da esse riconosciute in percorsi di laurea specialistica; la validità del titolo ai fini di cui all'articolo 1, comma 6-ter, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306: le norme transitorie per i laureati nel corso quadriennale di scienze della formazione primaria, indirizzo scuola materna.

8-ter. Con uno o più decreti ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, e all'articolo 7, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono dettate norme anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativamente agli insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano, con i necessari adattamenti, i principi e criteri direttivi di cui ai commi precedenti. Per garantire gli aspetti comuni nella formazione di tutti gli insegnanti, le attività relative a tale formazione si svolgeranno in parte negli istituti stessi e in parte nelle università, sulla base di convenzioni comprensive di intese relative al rilascio dei titoli.

8-quater. Nella fase transitoria, per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione al-

l'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di accademia di belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche o di conservatorio di musica o istituto musicale pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, le scuole medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione previa iscrizione in soprannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento dei diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici e dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso stabilito dalle autorità accademiche, per coloro che, in possesso di tale titolo di specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato le relative prove di accesso. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401

del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Al fine di tale inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea conseguito ».

1. **67.** Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaramonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Sopprimere il comma 1.

1. **14.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, sostituire le parole da: Al fine di favorire fino a: principi sanciti dalla Costituzione, il Governo con le seguenti: Il sistema nazionale della pubblica istruzione, fondato sui principi di democrazia, pluralismo e laicità, è realizzato in conformità alle disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e in attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo fatta a New York il 10 dicembre 1948, in particolare dall'articolo 26, dal Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmato a Parigi il 20 marzo 1952 e reso esecutivo con la legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, fatto a New York il 16 dicembre 1966 e reso esecutivo dalla legge 25 ottobre 1977, n. 881, in particolare dagli articoli 13, 14 e 15, e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, in particolare dall'articolo 18. Il Governo.

- * 1. **15.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, sostituire le parole da: Al fine di favorire fino a: principi sanciti dalla Costituzione, il Governo con le seguenti: Il sistema nazionale della pubblica istruzione, fondato sui principi di democrazia, pluralismo e laicità, è realizzato in

conformità alle disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e in attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo fatta a New York il 10 dicembre 1948, in particolare dall'articolo 26, dal Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmato a Parigi il 20 marzo 1952 e reso esecutivo con la legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, fatto a New York il 16 dicembre 1966 e reso esecutivo dalla legge 25 ottobre 1977, n. 881, in particolare dagli articoli 13, 14 e 15, e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, in particolare dall'articolo 18.

* **1. 68.** Capitelli, Sasso, Martella, Carli, Bimbi, Colasio, Rusconi, Volpini.

Al comma 1, sostituire le parole: e la valorizzazione con le seguenti: del livello d'istruzione dei cittadini, lo sviluppo qualitativo e l'innovazione della formazione professionale, nella prospettiva della realizzazione e della valorizzazione di tutte le potenzialità.

1. 61. Colasio, Bimbi, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale.

Al comma 1, sostituire le parole: la valorizzazione della persona umana con le seguenti: la formazione dell'uomo e del cittadino.

1. 16. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, dopo le parole: della persona umana aggiungere le seguenti: e di costruire i valori di cittadinanza mondiale, europea e nazionale.

* **1. 1.** Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, dopo le parole: della persona umana aggiungere le seguenti: e di costruire i valori di cittadinanza mondiale, europea e nazionale.

* **1. 70.** Sasso.

Al comma 1, dopo le parole: della persona umana aggiungere le seguenti: e la formazione del cittadino.

1. 17. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, sostituire le parole da: delle differenze fino a: secondo i principi con le seguenti: nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e dei relativi ordinamenti, e secondo i principi di libertà, laicità e pari opportunità.

* **1. 60.** Villetti, Intini, Buemi.

Al comma 1, sostituire le parole da: delle differenze fino a: secondo i principi con le seguenti: nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e dei relativi ordinamenti, e secondo i principi di libertà, laicità e pari opportunità.

* **1. 69.** Capitelli, Sasso, Bellillo.

Al comma 1, sopprimere le parole: e delle scelte educative della famiglia.

** **1. 18.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere le parole: e delle scelte educative della famiglia.

** **1. 19.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

Al comma 1, sostituire le parole a: della cooperazione *fino a:* dalla Costituzione *con le seguenti:* dei principi sanciti dalla Costituzione, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche, con l'obiettivo del rafforzamento della funzione della scuola in quanto comunità educativa, fondata sul rapporto docente-discente, sulla cooperazione con i genitori, sull'integrazione tra tutte le competenze educative e di governo che la compongono, sul coordinamento tra le autonomie scolastiche e le istituzioni presenti nel territorio, nel rispetto delle differenze culturali che vi afferiscono.

1. **62.** Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale.

Al comma 1, sostituire le parole: in coerenza con il principio di autonomia *con le seguenti:* nel pieno rispetto dell'autonomia.

1. **20.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, sostituire le parole: il principio di autonomia *con le seguenti:* le leggi e gli ordinamenti che regolano l'autonomia.

1. **71.** Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaramonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Al comma 1, dopo le parole: sanciti dalla Costituzione *aggiungere le seguenti:* e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

1. **2.** Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella, Sasso.

Al comma 1, sostituire le parole da: il Governo è delegato *fino alla fine del comma con le seguenti:* il Governo presenta, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, dei comuni e delle province e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche,

uno o più disegni di legge per la definizione delle norme generali dell'istruzione.

1. **24.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, sostituire le parole da: il Governo è delegato *fino alla fine del comma con le seguenti:* il Governo presenta, sulla base dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, dei comuni e delle province e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più disegni di legge per la definizione delle norme generali dell'istruzione.

1. **23.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, sostituire le parole da: il Governo è delegato *fino a:* livelli essenziali *con le seguenti:* il Governo presenta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, dei comuni e delle province e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più disegni di legge per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli.

1. **22.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, sostituire le parole: decreti legislativi *con le seguenti:* disegni di legge.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: decreti legislativi *con le seguenti:* disegni di legge.

1. **25.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e dei livelli essenziali *fino alla fine del comma.*

1. **26.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

Sopprimere il comma 2.

- * **1. 27.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Sopprimere il comma 2.

- * **1. 28.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: decreti legislativi con le seguenti: disegni di legge.

- 1. 29.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: previo parere aggiungere le seguenti: obbligatorio.

- 1. 30.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.

- 1. 31.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: decorso tale termine fino alla fine del comma.

- * **1. 32.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: decorso tale termine fino alla fine del comma.

- * **1. 33.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Sopprimere il comma 3.

- ** **1. 34.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Sopprimere il comma 3.

- ** **1. 35.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

Al comma 3, alinea, dopo le parole: di interventi finanziari, inserire le seguenti: previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti, .

- 1. 36.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 3, alinea, dopo la parola: sottoporre aggiungere le seguenti: , entro i successivi novanta giorni, .

- 1. 72.** Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: del Consiglio dei ministri con le seguenti: delle Camere.

- 1. 73.** Bellillo, Grignaffini, Bulgarelli, Colasio, Villetti, Bimbi, Carra, Volpini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte.

Al comma 3, alinea, sopprimere le parole: , previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997.

- 1. 37.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.